



Parabiago, 21.11.23

Classe 02.03.05

ATS MetroMilano AOO_ATSMI REGISTRO UFFICIALE USCITA
Prof. N. 206269/23
Data 21.11.23

**AI SINDACI DEI COMUNI  
AFFERENTI ALL'ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

Oggetto: Trasporto funebre ed effettuazione di trattamento antiputrefattivo  
L.R. 14 novembre 2023, n. 4 - Modifiche artt. 68, 70, 72 e 74 L.R. 33/2009

L'art.15 della Legge Regionale 14 novembre 2023, n. 4 "Legge di revisione normativa ordinamentale 2023" (pubblicata su BURL Supplemento n.46 del 17 novembre 2023), in vigore dal 18 novembre 2023, ha introdotto modifiche agli artt. 68, 70, 72 e 74 della L.R. 33/2009 in particolare per quanto concerne i trasporti di cadaveri e l'effettuazione di trattamenti conservativi sugli stessi.

**Modifiche agli articoli 68, 72 e 74 comma 1 L.R. 33/2009 – Adempimenti igienico sanitari connessi al trasporto funebre ed effettuazione di trattamento antiputrefattivo**

Le disposizioni che ponevano in capo alle ATS "gli adempimenti igienico-sanitari connessi al trasporto funebre per l'estero, compreso il trattamento antiputrefattivo secondo le previsioni del D.P.R. 285/1990", sono state soppresse/abrogate (cfr. punto 1 lettere a) e d) dell'art.15) attribuendole alle Imprese Funebri.

Tali adempimenti consistono, oltre che nell'esecuzione del trattamento antiputrefattivo, nella verifica del corretto confezionamento del feretro e, ove occorra, nell'attuazione delle prescrizioni previste in caso di morte per malattia infettiva (art. 18 del D.P.R. 285/1990) a seguito di diagnosi del medico necroscopo.

Viene inoltre disposto che il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, non più obbligatorio "per il trasporto di cadaveri da Comune a Comune e comunque entro i confini regionali", debba essere effettuato "con l'impiego di preparati alternativi alla formaldeide solo se previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero o se prescritto dal medico necroscopo a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica".

**Modifica all'articolo 70 comma 4 L.R. 33/2009**

La modifica è volta a consentire il trasporto, in contenitori non sigillati, di salme in Comuni situati in Regioni confinanti con la Lombardia a condizione che gli stessi consentano sia tale trasporto, sia il conseguente accertamento della morte avvenuta ("a condizione di reciprocità").

Quanto sopra fermo restando il rispetto del Capo II del D.P.R. 285/1990 "Periodo di osservazione dei cadaveri" ed il disposto di cui all'art. 17 stesso Decreto, secondo il quale il trasporto effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.



A tale riguardo si richiama altresì quanto comunicato da Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare con nota del 19/01/2023 prot. G1.2023.0002072 indirizzata a tutti i Comuni Lombardi ed avente come oggetto: "Trasferimento salma tra regioni confinanti".

Per quanto sopra,

considerato che le modalità decretate a livello regionale prevedono dei cambiamenti che coinvolgono tutte le figure istituzionali e non (ATS, Comuni, Imprese Funebri), sia a livello operativo che in ambito amministrativo e gestionale delle pratiche,

si pone all'attenzione della SS.LL. e degli Uffici Comunali preposti, la necessità dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ritenuti più opportuni/necessari atti a soddisfare gli obblighi previsti dalla legislazione regionale, in relazione a quanto attualmente vigente in materia di trasporto funebre e degli adempimenti igienico-sanitari connessi allo stesso.

Analogamente, si ritiene opportuno che vengano intraprese le azioni necessarie atte alla divulgazione di notizie utili affinché, quantomeno, le Imprese Funebri ed i Centri Servizi, ubicati nell'ambito territoriale di competenza, provvedano a dotarsi di personale adeguatamente formato a cui dovranno essere forniti tutti i materiali, attrezzature e DPI necessari all'effettuazione delle attività di cui sopra.

Con preghiera di dare massima diffusione alla presente, unitamente alla normativa di settore, a tutti gli Uffici Comunali preposti, si resta disponibili, a fornire eventuali chiarimenti e tutta la collaborazione eventualmente necessaria per quanto di competenza.

Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Dipartimento  
Igiene e Prevenzione Sanitaria  
Marino Faccini



Responsabile procedimento: Il Direttore SC Igiene e Sanità Pubblica Maira Bonini *MB*

Addetto istruttoria: Domenico Cotrupi - Paola Colombo